



CORTE DEI CONTI

COMUNE DI MONTEPAONE	
21 DIC. 2018	
PROT. N.	9678
Cat. _____	Cl. _____ Fasc. _____

Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria - Catanzaro -

CORTE DEI CONTI



0006026-21/12/2018-SC_CAL-T81-P

AL SINDACO
del Comune di
88060 Montepaone (CZ)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 164/2018.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

Dott. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott. Gian Luca CALVI	Consigliere
D.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere
D.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario, relatore

Nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2018

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il “*Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO il regolamento n. 14/2000 sull’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto l’obbligo, per gli organi di revisione degli enti locali, di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, così come modificato dal decreto legislativo n.126/2014;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, convertito dalla legge 213/2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.22/SEZAUT/2016INPR adottata nell'adunanza del 30 marzo 2016 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione n. 44/2016 di questa Sezione, con cui veniva deliberato di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148-bis del D. Lgs. n. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva della predetta deliberazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di MONTEPAONE n. 38 del 30/07/2016, avente ad oggetto: "Deliberazione Corte dei conti sezione controllo n. 44/2016 - Deduzioni. Presa d'atti";

ESAMINATO altresì il questionario relativo al rendiconto 2015 e le scritture contabili relative al medesimo rendiconto;

VISTE le note istruttorie, prot. n. 2778 e n. 2779 del 24 febbraio 2017, con le quali il Magistrato istruttore ha richiesto, rispettivamente all'Organo di revisione e all'Ente, ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione già acquisita;

VISTE le controdeduzioni trasmesse, con nota congiunta dell'Amministrazione e del Revisore, del 07 aprile 2017 prot. n. 3131, acquisite al prot. della Sezione al n. 3653 del 13 aprile 2017;

VISTA la deliberazione n. 76/2017, con cui la Sezione accertava la presenza di numerose irregolarità contabili e invitava il Comune a procedere al blocco dei programmi di spesa

finanziati con entrate da recupero evasione tributaria allo stato non riscosse, nonché delle spese non obbligatorie;

VISTE le note del Comune n. 7472 del 21/08/2017, n. 8534 del 26/09/2017, n. 5383 del 17/10/2017, n. 139/E del 25/10/2017;

VISTA la nota del 24 novembre 2017, con cui il Revisore dei conti ha trasmesso la "Relazione sul blocco dei pagamenti per come indicato nella deliberazione n. 76/2017";

VISTA, inoltre, la deliberazione n. 63 del 30/11/2017 con cui il Consiglio comunale di Montepaone prendeva atto della relazione del revisore sullo stato di attuazione della deliberazione citata n. 76/2017;

VISTA la deliberazione n. 124/2017 di questa Sezione, con cui venivano impartite ulteriori misure ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L. e confermato il blocco dei programmi di spesa di cui alla deliberazione n. 76/2017, sino all'approvazione del rendiconto 2017 e con facoltà di riattivare i programmi di spesa con le risorse via via riscosse;

VISTA la nota del Comune di Montepaone prot. n. 1447 del 06/03/2018 (assunta al protocollo della Sezione al n. 2574 del 15/03/2017), con la quale venivano trasmesse le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2, 3, 4 e 5 del 27/02/2018, qui di seguito indicate: 1) delibera C.C. 2/2018 (avente ad oggetto la presa d'atto della deliberazione della Sezione n. 124/2017); 2) delibera C.C. 3/2018 (avente ad oggetto l'adozione di misure correttive); 3) delibera C.C. 4/2018 (avente ad oggetto il recupero del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.M. 2 aprile 2015); 4) delibera C.C. 5/2018 (avente ad oggetto il recupero del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del TUEL);

VISTA altresì la nota dell'Organo di Revisione del 26/02/2018 (assunta al protocollo della Sezione n. 2543 del 14/03/2018), attestante l'ottemperanza del Comune di Montepaone al dettato della deliberazione n. 124/2017;

VISTA la nota n. 4928 del 03/07/2018, sottoscritta dal Sindaco, avente ad oggetto: "deliberazione n. 124/2017, trasmessa con prot. 0006277 del 28 dicembre 2017 – Comune di Montepaone (CZ) – integrazione e chiarimenti";

VISTA l'ordinanza n. 28 del 2018 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario Stefania Anna Dorigo,

FATTO

Nell'ambito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della L. n. 266 del 2005 sui rendiconti 2012/2013, 2014 e 2015 il Comune di Montepaone (CZ) è stato destinatario di deliberazioni con le quali la Sezione di controllo per la Regione Calabria ha accertato la presenza di diffuse criticità, rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L..

In particolare, con pronuncia n. 76/2017 – focalizzata sull'analisi dell'operazione di riaccertamento dei residui all'1.1.2015, dei rendiconti del 2014 e 2015 nonché di alcune risultanze del 2016 - l'Ente veniva invitato a rimuovere gravi criticità che inficiavano l'attendibilità e veridicità delle scritture di bilancio, intervenendo, fra l'altro, sulla corretta quantificazione: 1) del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di previsione 2015 e di entrata del 2016; 2) del risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e seguenti; 3) del Fondo Svalutazione Crediti (FSC) dell'esercizio 2015.

Oltre a ciò, veniva richiesto di adottare misure correttive al fine di iscrivere in bilancio, nei pertinenti capitoli di spesa (titolo I e II anziché III), i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2014 con le anticipazioni di liquidità ricevute; di verificare il rispetto del patto di stabilità interno 2014; di individuare risorse certe da destinate al finanziamento dei debiti fuori bilancio già riconosciuti dal Consiglio Comunale e rimasti da pagare; di assicurare un monitoraggio costante della vertenzialità in essere e delle passività potenziali, al fine di predisporre i necessari accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio già a conoscenza dell'Ente, sì da non inficiare gli equilibri di bilancio; di garantire la corretta rilevazione contabile delle operazioni di anticipazione di tesoreria ai sensi degli artt. 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000; di efficientare la riscossione delle entrate proprie, e comunque una più corretta gestione delle attività inerenti al recupero dell'evasione tributaria; di rispettare la tempistica dei pagamenti ed adempiere al debito verso la Regione Calabria per il conferimento in discarica di rifiuti.

La Sezione rilevava pure la necessità di regolarizzare contabilmente alcuni incassi/pagamenti e movimenti finanziari inclusi nelle poste "servizi conto terzi".

La Sezione dichiarava altresì, ai sensi dell'art. 148 bis, co. 3, ultimo inciso, T.U.E.L., l'immediata operatività della "preclusione" dei programmi di spesa finanziati con entrate da recupero evasione tributaria non riscosse, nonché la "preclusione" dei programmi di spesa non obbligatori.

5

Con la successiva deliberazione n. 124 del 2017 la Sezione procedeva a valutare l'idoneità delle misure correttive adottate dal Comune, ritenendo le stesse non sufficienti al superamento delle criticità accertate.

Infatti, la predetta deliberazione accertava il permanere di una grave situazione di irregolarità finanziaria e di squilibrio contabile e ribadiva la necessità che L'Ente adottasse efficaci misure correttive, reiterando le prescrizioni già impartite con la precedente deliberazione n. 76/2017. Nello specifico, veniva chiesto al Comune di:

1. provvedere alla corretta rilevazione contabile nel Titolo III della spesa dell'esercizio 2014 del rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute, ai sensi del D.L. n. 35/2013, e s.m.i, da contabilizzate per l'intero importo riscosso (€ 1.153.144,61);
2. imputare correttamente nel Titolo I della spesa le somme di cui sopra utilizzate per spesa di parte corrente;
3. per la parte di spesa corrente priva di copertura finanziaria (residui passivi 2014), provvedere ad attivare la necessaria procedura di cui all'art. 194 del T.U.E.L.;
4. rideterminare correttamente il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014, provvedendo al ripiano dello stesso secondo le procedure ordinarie previste dall'art. 188 del T.U.E.L.;
5. rideterminare, conseguentemente, il saldo disponibile alla data del 01/01/2015, sulla cui consistenza aveva inciso l'erronea contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute;
6. provvedere al ripiano del predetto saldo disponibile, secondo le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015;
7. rideterminare correttamente la consistenza del FCDE della competenza degli esercizi 2015 e 2016, tenendo conto nella quantificazione dei proventi del servizio idrico, precedentemente esclusi dal calcolo del fondo medesimo, nonostante i relativi accertamenti fossero stati iscritti in bilancio; SD
8. provvedere all'adeguamento dell'entità del fondo rischi per passività potenziali, che risultava sottostimato;
9. intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi" per il biennio 2014/2015, non ancora regolarizzate nonostante la Sezione con la precedente

delibera n. 76/2017 avesse già imposto l'adozione di interventi correttivi al fine di fare rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie normativamente ben determinate (art. 168 del TUEL, principio contabile n. 2, punto 25, 61 e punto 7.2 dell'allegato n.4/2 al D. lgs. 118/2011), con assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario circa la corretta imputazione ed equivalenza degli accertamenti ed impegni;

10. garantire la corretta rilevazione contabile delle operazioni di anticipazione di tesoreria ai sensi degli artt. 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000 nella gestione di competenza del biennio 2015/2016 attraverso l'equivalenza tra accertamenti, riscossioni e impegni. Procedere inoltre al riallineamento tra le scritture di bilancio delle poste di che trattasi con le corrispondenti registrazioni nei pertinenti codici gestionali SIOPE;

11. evitare il ricorso continuo ad anticipazioni di tesoreria, avendo cura di rispettarne il limite di utilizzo, stante il concomitante sistematico ricorso a fondi vincolati utilizzati per il finanziamento di spese correnti;

12. fornire dimostrazione delle entrate da recupero dell'evasione tributaria ancora da realizzare, specificandone partitamente l'esercizio di provenienza;

13. implementare la riscossione delle entrate proprie di competenza che nel 2016 evidenziavano un decremento rispetto all'esercizio precedente; efficientare altresì la gestione delle attività inerenti al recupero dell'evasione tributaria, al fine di evitare rallentamenti nella spesa di funzionamento;

14. migliorare la capacità di pagamento dei debiti di funzionamento, stante la contrazione rilevata nell'esercizio 2016 rispetto al 2015 (- 25%).

La gravità della situazione emersa imponeva altresì la conferma del c.d. blocco dei programmi di spesa, nei limiti di quanto già stabilito con deliberazione n. 76/2017 e sino all'approvazione del rendiconto 2017, con facoltà per l'Ente di riattivare le spese sostenibili con le risorse via via riscosse.

Il Comune ha preso atto della pronuncia n. 124/2017 con la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 27 febbraio 2018. SD

Con successive deliberazione di C.C. n. 3, 4 e 5, tutte del 27 febbraio 2018, il Consiglio Comunale di Montepaone ha adottato i correttivi reputati necessari. Di seguito, si riportano analiticamente le predette iniziative:

- Con deliberazione C.C. n. 3 del 2018 il Comune ha ritenuto di:

- a) approvare i correttivi contenuti nella relazione del Sindaco;
- b) riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, il debito fuori bilancio scaturente dalle operazioni di correzione apportate nell'esercizio 2014, per l'importo di €. 476.202,31, il quale essendo stato impegnato nella competenza 2014, ha influenzato negativamente il risultato di amministrazione al 31/12/2014;
- c) approvare il nuovo risultato di amministrazione al 31/12/2014 pari ad €. - 436.788,85;
- d) approvare la parte disponibile del risultato di amministrazione all'01/01/2015, pari ad €. -2.640.705,08;
- e) approvare il risultato di amministrazione al 31/12/2015, pari a €. -438.871,96;
- f) approvare la parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2015 pari ad €. -4.204.087,07;
- g) approvare il risultato di amministrazione al 31/12/2016, pari ad €. 4.205.357,18;
- h) approvare la parte disponibile al 31/12/2016 pari ad €. -729.177,00;
- i) demandare ad ulteriori successivi atti l'adozione delle modalità di ripiano dei disavanzi di amministrazione degli esercizi 2014 e 2015 ai sensi dell'art. 188 del TUEL, nonché al ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario ai sensi del D.M. 2 aprile 2015.

Con la deliberazione C.C. n. 4/2018, l'Ente ha preso atto che:

- a) a seguito dei correttivi richiesti dalla Sezione di Controllo, il maggior disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 risulta pari a €. - 2.640.705,08;
- b) il maggior disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui può essere ripianato secondo quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2015;
- c) il maggior risultato negativo quantificato deve essere ripianato in 30 rate costanti a garanzia della piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044;

d) nel corso dell'esercizio 2015 la quota annuale relativa al piano di riparto non ha trovato copertura; tuttavia, la stessa ha trovato copertura nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;

e) per l'esercizio 2017 le somme relative alla quota annuale di copertura del ripiano risultano già stanziare.

Con la delibera di C.C. numero 5/2018 il Comune ha inoltre preso atto che:

a) a seguito dei correttivi apportati sul rendiconto 2014, emerge un disavanzo di amministrazione pari ad €. -436.788,85, da ripianare ai sensi dell'art. 188 del T.U.E.L. ed un disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui pari ad €. -2.640.705,08;

b) a seguito dei correttivi apportati sul rendiconto 2015, emerge un disavanzo di amministrazione pari ad €. -438.871,96 ed un disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui pari ad €. -4.204.086,07;

c) il disavanzo derivante da rendiconto 2014, non ha trovato copertura nel rendiconto 2015;

d) anche la quota di disavanzo proveniente da riaccertamento straordinario dei residui non ha trovato copertura a rendiconto 2015;

e) il totale da ripianare secondo le procedure ordinarie previste dall'art. 188 del TUEL è pari ad €. -1.914.229,45, analiticamente esposte nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE	2014	2015	quota ripiamo DM 02/04/2015	TOTALE DA RPIANARE
Risultato amministrazione	- 436.788,85	- 438.871,96		- 438.871,96
Parte disponibile risultato di amministrazione	2.640.705,08	4.204.086,07	88.023,50	1.475.357,49
TOTALE				1.914.229,45

f) il disavanzo di amministrazione pari ad €. -1.914.229,45, è stato completamente ripianato a rendiconto 2016.

DIRITTO

L'art. 148-bis TUEL stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a

5

rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *“qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

In caso di inidoneità delle misure correttive adottate, ed in presenza di situazione di squilibrio finanziario tale da celare i presupposti di cui all'art. 244 T.U.E.L., la Corte dei conti può avviare la procedura che conduce l'Ente al dissesto (c.d. dissesto guidato). Infatti, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149 del 06/09/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”*.

SD

Ciò premesso, nella fattispecie, occorre verificare l'idoneità delle misure adottate dal Comune di Montepaone a superare le criticità più volte rimarcate dalla Sezione di controllo e da ultimo indicate con la deliberazione n. 124/2017; occorre altresì procedere – stante la

gravità della situazione che da tempo connota l'Ente – alla verifica degli equilibri finanziari, onde valutare se il Comune è tuttora in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e se può fare validamente fronte, con le modalità di cui agli artt. 193-194 T.U.E.L., alle passività accumulate.

PARTE PRIMA – VERIFICA DELL'IDONEITÀ DELLE MISURE CORRETTIVE ADOTTATE.

1. Correzione della rilevazione contabile delle spese per rimborso anticipazione di liquidità.

Gli enti locali, con il d.l. 35/2013 e s.m.i., hanno percepito anticipazioni di liquidità volte al pagamento di debiti pregressi. Il fine di tali anticipazioni è quello non di concedere un finanziamento – incompatibile, tra l'altro, con i principi di cui all'art. 119 Cost. – ma di costituire un aiuto temporaneo per sopperire ad una momentanea carenza di liquidità. Il distorto uso delle anticipazioni può provocare un duplice effetto negativo: quello di non pagare, da un lato i debiti pregressi – lasciando irrisolta una grave patologia – e, dall'altro, di aumentare la spesa corrente senza copertura (cfr. pure i principi espressi da Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2015).

Proprio perché le anticipazioni di liquidità non costituiscono finanziamenti ma sono assimilabili alle anticipazioni di tesoreria – sebbene da restituire in un arco trentennale – è necessario, come più volte ricordato dalla Sezione delle Autonomie, che le stesse vengano contabilizzate in modo tale da sterilizzare gli effetti che producono sul risultato di amministrazione, limitando gli effetti espansivi sulla capacità di spesa (Sez. Autonomie, n.19/SEZAUT/2014 e n. 33/SEZAUT/2015/QMIG).

In particolare, nell'esercizio in cui le anticipazioni vengono perseguite deve essere iscritto un accertamento contabile in entrata (nelle specie, al Titolo V), bilanciato da un corrispondente impegno in uscita (Titolo III della spesa). La deliberazione n. 33/2015 della Sezione delle Autonomie chiarisce inoltre che la sterilizzazione deve essere effettuata *“stanziando nel titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del Tuel”*. Il fondo così previsto è denominato FAL (fondo anticipazioni liquidità) e di esso deve essere data contezza in bilancio. SD

Al termine di ciascun esercizio la quota capitale annuale rimborsata va portata a riduzione del FAL. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione deve essere

C

imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali.

Ciò posto la Sezione, da ultimo con la deliberazione n. 124 del 2017, aveva rilevato che il Comune non aveva correttamente rilevato nel Titolo III della spesa dell'esercizio 2014 le anticipazioni di liquidità ricevute, ai sensi del D.L. n. 35/2013 e s.m.i. (€ 1.153.144,61), che erano invece state accertate per l'intero nel corrispondente Titolo V dell'entrata. La modalità di contabilizzazione adottata, non conforme ai principi individuati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 33 del 2015, rendeva non neutrale l'effetto in bilancio della linea di liquidità in esame.

Il Comune ha, da ultimo, provveduto a rettificare le scritture contabili sanando l'irregolarità. Di tale rettifica, quindi, il Collegio prende atto ai fini del superamento della criticità.

2. Necessità di imputare correttamente le somme percepite ai sensi del D.L. 35/2013 per spesa di parte corrente da allocare nel Titolo I della spesa.

Come già accennato, le anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali ai sensi del d.l. 35/2013 e s.m.i. hanno la finalità non di concedere un finanziamento – incompatibile, tra l'altro, con i principi di cui all'art. 119 Cost. – ma di costituire un aiuto temporaneo per sopperire ad una momentanea carenza di liquidità e consentire il pagamento di debiti pregressi. Le anticipazioni in parola, infatti, fanno fronte a pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, anteriormente alla concessione della linea di liquidità: in sostanza, una pluralità di debiti e di debitori diversi viene soddisfatta e sostituita con un unico debito nei confronti di un solo debitore, ossia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

La concessione della liquidità è effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in nome e per conto del MEF; allo scopo di verificare che i pagamenti avvengano secondo le modalità di legge, i beneficiari delle anticipazioni di liquidità hanno l'obbligo di certificare a CDP l'avvenuto pagamento dei propri debiti e l'effettuazione delle relative scritture contabili. Questa cautela è finalizzata a garantire che le anticipazioni di liquidità conseguite vengano realmente utilizzate per il pagamento di debiti pregressi e non per fare fronte a nuove passività, con espansione dell'indebitamento complessivo dell'ente percettore. SD

Ciò premesso, con le deliberazioni n. 76 e 124 del 2017 era stato evidenziato che le somme ottenute a titolo di anticipazione di liquidità non avevano soddisfatto il pagamento

di debiti pregressi e correnti, inclusi nel titolo I della spesa, ma erano state utilizzate per il rimborso prestiti (già titolo III della spesa, nella classificazione ante d.lgs. 118 del 2011).

Più in dettaglio, l'anticipazione concessa a valere sul D.L. 35/2013 era stata richiesta per far fronte ai pagamenti dei debiti di funzionamento relativi all'approvvigionamento idrico, manutenzione rete fognaria, impianto di depurazione. Nella nota n. 8534 del 26.9.2017 il Comune ammetteva, però, la presenza di un errore commesso in sede di liquidazione/pagamento dei fornitori e delle relative fatture *“poiché l'impegno è stato assunto al titolo III (ossia nel capitolo 4485 ove andava restituita la quota capitale) e il mandato di pagamento è stato effettuato a valere sullo stesso titolo III (€ 875.188,00), e di cui sono stati allegati i mandati di pagamento (All. 12)...i pagamenti dovevano trovare allocazione sull'impegno assunto originariamente al titolo I della spesa, trattandosi di spese per le quali era, peraltro, già stato assunto il relativo impegno di spesa (cap. 1208/9).”*

La Sezione chiedeva quindi al Comune di procedere alla corretta imputazione delle somme, ravvisando nei pagamenti effettuati la sostanziale possibilità che le somme percepite ex d.l. 35/2013 non fossero state impiegate per il saldo di debiti pregressi.

Il Comune, nella nota di riscontro alla deliberazione n. 124/2017 (n. 4928 del 3.7.2018), ha comunicato di aver provveduto a recuperare un residuo passivo di € 398.985,69 (int. 1090403 – cap. 1208/9 – spese per provvista acqua), stralciato a fine 2014, imputandovi i pagamenti erroneamente effettuati sul titolo III della spesa pari a € 875.188,00. Dal momento che *“il residuo recuperato non era sufficientemente capiente ad accogliere i pagamenti effettuati sul titolo III della spesa (€ 875.188,00), si è proceduto ad assumere un ulteriore impegno a competenza sfondando lo stanziamento a previsione, allo scopo di attestare la sussistenza del debito fuori bilancio per la parte di spesa corrente priva di copertura finanziaria, per un importo di € 476.202,31”*.

Pur rilevando che l'Ente ha tentato di correggere, dal punto di vista formale, le anomalie censurate, la Sezione non può fare a meno di evidenziare che i pagamenti effettuati non paiono essere affetti solo da vizi formali – ossia dall'inserimento nel titolo III della spesa anziché nel I – ma che, a causa della rappresentazione contabile data dal Comune, risulta impossibile verificare se gli stessi riguardino debiti effettivamente inclusi fra quelli per i quali l'anticipazione di liquidità è stata percepita. SD

Tale considerazione emerge dall'esame dei mandati di pagamento trasmessi dal Comune (all. 2 alla già citata nota del luglio 2018).

I mandati n. 641, 645, 650, 657, 659 e 660 del 2014 coprono la somma complessiva di

€ 875.188,00 e riguardano pagamenti tutti imputati in conto residui.

Tuttavia, alcuni pagamenti vengono "impropriamente" imputati in conto residui, nonostante la prestazione risulti effettuata in esercizio successivo.

A titolo di esempio, con il mandato 641 del 31/07/2014, risulta effettuato un pagamento in conto residui 2007, di €. 48.000,90, mentre dall'oggetto della prestazione (servizio autospurgo e fognature e vasche di sollevamento liquami in Montepaone anno 2012), si ricava che il servizio è stato effettuato nell'esercizio 2012, ed è quindi relativo alla competenza di quello esercizio (2012).

Anche per parte dei pagamenti effettuati con i mandati n. 645, 650, 657, 659 e 660/2014, la data della fattura è precedente rispetto a quella della costituzione del residuo, che quindi non può essere giuridicamente ricondotto alla obbligazione giuridica già estinta; per quest'ultima, a sua volta, non appare chiaro quale sia l'impegno che l'ha originata. Nello specifico si possono evidenziare le seguenti incongruenze:

- costituzione residui anno 2012 (mandato n. 645/2014), fattura liquidata n. FC0091293 dell'01/10/2009 e FC100185 del 15/01/2010, ecc.;
- costituzione residuo anno 2011 (mandato n. 650/2014), fattura liquidata n. 762 del 14/11/2007;
- costituzione residui anno 2010 (mandato n. 657/2014), fatture liquidate n. 71, 112 e 72 rispettivamente del 30/07/2007, 14/11/2007 e dell'01/08/2007, n. 22 del 14/02/2008 e 269 del 13/12/2006;
- costituzione residui anno 2012 (mandato n. 659/2014), fatture liquidate n. 170/2009, 237/2009, 104/2010, 3142/2011, 262/2008, 265/2008, 103/2009, 104/2009 E 1106/2009;
- costituzione residui anno 2009 (mandato n. 660/2014), fatture liquidate n. 262/2008 E 265/2008.

Questa confusione contabile è in parte giustificata dall'Ente richiamando il fatto che lo stesso "ha dovuto apportare i correttivi richiesti su annualità ormai chiuse da tempo" e pertanto "nulla ha potuto fare se non imputare tali spese sui residui già esistenti, gli impegni collegati alle fatture da pagare risultavano privi di disponibilità in quanto collegati ad altri pagamenti" (cfr. nota n. 4928 del 3.7.2018).

Pur valutando le difficoltà incontrate nella modifica di scritture contabili ormai cristallizzate¹, la Sezione rimarca l'impossibilità di verificare se l'uso delle anticipazioni di

¹ Si evidenzia che i movimenti contabili effettuati dal Comune per allineare le scritture contabili appaiono come "forzature" e finiscono per essere "sganciati" dai fenomeni giuridici e finanziari che devono sottostare alle

liquidità ottenute dall'Ente sia conforme alla vigente normativa, che come detto prevede che le somme ottenute ai sensi del d.l. 35/2013 e s.m.i. siano utilizzate per debiti certi, liquidi ed esigibili presenti all'atto della percezione della liquidità.

Infatti, i residui passivi "richiamati" e re-iscritti nelle scritture contabili dell'Ente, pari ad €. 398.985,69 non sono riconducibili alle spese pagate tramite le fatture esibite: potrebbero quindi essere da ricondurre a tipologia di spesa che non detenevano il requisito per il mantenimento nelle scritture contabili.

Può quindi concludersi nel senso che i movimenti contabili effettuati dal Comune nel tentativo di corrispondere alle richieste della Sezione non sono idonei al superamento delle criticità già a suo tempo rilevate e ribadite in questa sede.

3. Necessità di attivare la necessaria procedura di cui all'art. 194 del T.U.E.L per la parte di spesa corrente priva di copertura finanziaria (residui passivi 2014).

Le rettifiche apportate alle scritture contabili nel tentativo di ottemperare alle prescrizioni di cui al punto n. 2 hanno comportato il sorgere di un residuo passivo di €. 476.202,31, che l'Ente ha riconosciuto quale debito fuori bilancio (deliberazione C.C. n. 3/2018). Nel prendere atto di ciò, si ritiene che l'irregolarità – pur nel permanere delle criticità già esposte nel precedente punto - risulti superata *in parte qua*.

4. Rideterminazione del risultato di amministrazione al 31.12.2014 e conseguente ripiano dello stesso ai sensi dell'art. 188 T.U.E.L.

Nella deliberazione n. 124 del 2017 la Sezione rilevava che la non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 e s.m.i. e l'erronea imputazione dei pagamenti effettuati con la liquidità ricevuta, oltre alla mancata

scritture di bilancio, come invece prescrivono i principi della veridicità (principio contabile n. 5), della competenza finanziaria (principio contabile n. 17) e della prevalenza della sostanza sulla forma (principio contabile n. 18). Dalla movimentazione nelle scritture contabili del 2014, la Sezione deve rilevare che gli impegni a residuo del capitolo 1208 art. 9 sono stati riallineati ai residui iniziali, e pari a €. 692.157,46, mentre i correlati pagamenti a seguito della variazione apportate dall'Ente, assommano ad €. 1.168.359,77, generando residui da riportare per l'importo negativo di €. -476.202,31, in quanto i precitati pagamenti in c/residui risultano di importo superiore rispetto agli impegni in conto residui. Tale operazione contabile non trova alcun fondamento giuridico contabile.

Inoltre, con riguardo alla gestione di competenza del medesimo capitolo di spesa, l'incremento degli impegni di competenza, di €. 476.202,31 apportato dall'Ente in sede di misure correttive (da €. 356.444,72 ad €. 832.647,03), non trova giustificazione. Infatti, l'Ente nella propria nota dichiarava che il maggiore impegno di €. 476.202,31 risultava necessario al fine di accogliere i pagamenti erroneamente effettuati al titolo III della spesa, ed eccedenti rispetto al residuo passivo recuperato di €. 398.985,69.

Tuttavia, la Sezione deve rilevare che, tale maggiore impegno di competenza non risulta collegato con i correlati pagamenti a cui era destinato, in quanto i predetti pagamenti sono stati totalmente ed erroneamente imputati nella gestione dei residui del capitolo in esame (1208 art. 9).

equivalenza tra accertamenti e impegni nelle partite di giro, inficiava il risultato di amministrazione al 31.12.2014. In particolare, il Collegio accertava che il risultato di amministrazione sostanziale – ossia comprensivo di accantonamenti e vincoli - dell'esercizio 2014 avrebbe dovuto assumere un valore negativo almeno pari a €. -453.531,31. Veniva quindi chiesto all'Ente di apportare le correzioni del caso, fermo restando che il disavanzo occulto accumulato avrebbe dovuto essere ripianato ai sensi dell'art. 188 T.U.E.L.

A seguito dei correttivi apportati con la delibera di Consiglio Comunale n. 3/2018, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 passa da un saldo positivo di €. 699.613,20 ad un saldo negativo di € -436.788,85; quest'ultimo importo, da ripianare secondo le modalità di cui all'art. 188 T.U.E.L., terrebbe conto del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (DFB) di €. 476.202,31.

La Sezione rileva che le iniziative assunte non sono sufficienti a superare le criticità contestate. Infatti, il Comune di Montepaone, pur avendo riconosciuto la necessità di correggere in senso peggiorativo il risultato al 31.12.2014, non ha rideterminato il saldo in parola secondo quanto indicato da questa Sezione; si considera, anzi, che gran parte del peggioramento del risultato di gestione è collegata non alla regolarizzazione delle anomalie contabili accertate ma al riconoscimento di DFB.

5. Rideterminazione del saldo disponibile alla data del 01/01/2015.
6. Recupero del c.d. maggior disavanzo riquantificato secondo le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015.

Nella deliberazione n. 124 del 2017 la Sezione rilevava che la non corretta quantificazione del risultato di amministrazione al 31.12.2014 aveva avuto impatto anche sulle risultanze della revisione straordinaria dei residui (effettuata partendo dai dati di esercizio a fine 2014). Alla luce delle risultanze della delibera G.C. n. 52/2017 (con cui il Comune aveva approvato la "revisione straordinaria") e del ricalcolo del risultato al 31.12.2014 (come detto pari, in base alla simulazione effettuata dalla Sezione, ad almeno € -453.531,41) veniva stimato che la "parte disponibile" all'01.01.2015 avrebbe dovuto essere di importo almeno pari ad € -2.889.898,42 anziché €. -1.736.753,81.

Veniva quindi richiesto al Comune di Montepaone di procedere alla correzione del risultato di amministrazione all'1.1.2015 e di provvedere al recupero del c.d. maggior disavanzo riquantificato secondo le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015 (cfr. prescrizioni nn. 5 e 6 della deliberazione n. 124/2017).

- ✓
- Dalla documentazione in atti (delibera di C.C. 4/2018), risulta che l'Ente ha:
- determinato il nuovo disavanzo all'01/01/2015, pari a €. -2.640.705,06;
 - deliberato che il maggior disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui può essere ripianato secondo quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2015;
 - deliberato che il maggior risultato negativo quantificato debba essere ripianato, in 30 rate costanti a garanzia della piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044;
 - deliberato di prendere atto che nel corso dell'esercizio 2015 la quota annuale relativa al piano di riparto non ha trovato copertura e che tuttavia, la stessa ha trovato copertura nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;
 - preso atto che per l'esercizio 2017 le somme relative alla quota annuale di copertura del riparto risultano già stanziare.

Anche in questo caso, le misure adottate non sono sufficienti: infatti, pur avendo il Comune peggiorato il valore del saldo all'1.1.2015, non ha tenuto conto delle indicazioni della Sezione in ordine alla quantificazione ritenuta attendibile e corretta, né ha dato spiegazioni circa lo scostamento effettuato.

Per quanto attiene al ripiano del c.d. maggior disavanzo riquantificato, in disparte la sottostima di tale valore, si rileva che per stessa ammissione dell'Ente la quota dell'esercizio 2015 non ha trovato copertura.

7. Rideterminazione del valore del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) a fine 2015 e 2016.

Con la deliberazione n. 124 del 2017 la Sezione aveva richiesto al Comune di Montepaone di rideterminare il FCDE della competenza 2015 e 2016 tenendo conto dei proventi del servizio idrico.

Il Comune ha ottemperato alla prescrizione: a seguito della rideterminazione il FCDE dell'esercizio 2015, passa da €. 326.370,34 ad €. 2.101.008,42, quello dell'esercizio 2016, passa da €. 1.637.911,88 ad €. 2.999.910,21. Di conseguenza, anche la parte disponibile del risultato di amministrazione del biennio 2015/2016, in seguito alle rettifiche apportate sul FCDE, risulta peggiorata, rispettivamente pari ad €. -4.204.086,07 ed €. -729.177,00 per ciascun esercizio di riferimento, contro €. -484.381,66 nel 2015 ed €. 16.038,69 nel 2016 originariamente determinati. SD

L'irregolarità accertata in merito alla quantificazione del FCDE può ritenersi, quindi, superata.

8. Necessità di incrementare il fondo rischi passività potenziali, risultato sottostimato.

La delibera n. 124 del 2017 rilevava la necessità che l'Ente adeguasse l'entità del fondo rischi per passività potenziali, pari a € 15.000 nel 2016.

In merito a ciò, la Sezione prende atto che l'Ente ha accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 la somma di €. 200.000,00 a titolo di fondo contenzioso ed € 75.876,59 a titolo di accantonamento per passività potenziali.

9. Regolarizzazione della contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi" per il biennio 2014/2015.

Il principio dell'equivalenza fra entrate e spese, sancito dall'art. 168 del T.U.E.L., comporta che i movimenti finanziari generati dalle partite di giro abbiano un effetto neutrale e meramente figurativo nel bilancio dell'ente locale.

La nozione di equivalenza fra entrate e spese nelle partite di giro è ribadita dal principio contabile n. 2, punto 25 e 61 (elaborato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali), nonché dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 7.2 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Il medesimo principio impone, quale corollario, il criterio della tassatività delle voci inseribili nei "Servizi conto terzi" in ragione del quale tali voci debbono essere solo quelle strettamente previste dall'ordinamento. L'imputazione nei "Servizi in conto terzi" è ammessa solo per le entrate e le spese che l'ente abbia posto in essere nell'interesse esclusivo di un altro soggetto e che, come tali, non siano riconducibili, nemmeno mediamente, alle finalità istituzionali dell'ente medesimo.

Il Comune di Montepaone negli esercizi 2014 e 2015, ha violato il disposto dell'art. 168 del TUEL, il principio contabile n. 2, postulati 25 e 61 e il punto 7.2, dell'allegato 4/2, del D.Lgs. 118/2011, atteso che gli accertamenti e gli impegni di competenza dei "servizi per conto terzi" non sono equivalenti. Già con la deliberazione n. 76/2017 la Sezione disponeva quindi che l'Ente intervenisse *"sulla irregolare contabilizzazione delle poste "servizi conto terzi", che richiedono interventi correttivi al fine di fare rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie normativamente ben determinate (art. 168 del TUEL, principio contabile n. 2, punto 25, 61 e punto 7.2 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011), con assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario circa la corretta imputazione"*.

La deliberazione n. 124 del 2017 accertava che nessun correttivo risultava adottato in ordine alle irregolarità rilevate, come risulta più in dettaglio dalla seguente tabella:

ENTRATE E USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
ANNO 2014			ANNO 2015			ANNO 2016		
accertamenti (a)	Impegni (b)	differenza c=a-b	accertamenti	impegni	differenza	accertamenti	impegni	differenza
a	b	c = (a-b)	a	b	c = (a-b)	a	b	c = (a-b)
336.926,62	353.669,18	-16.742,56	452.423,87	680.083,24	-227.659,37	2.213.478,15	2.213.478,15	-

Il Comune veniva pertanto nuovamente invitato a procedere alla rimozione della violazione riscontrata.

Dalla documentazione in atti emerge che il Comune ha apportato alcune rettifiche tese a riallineare le voci richieste.

Il riallineamento degli accertamenti rispetto agli impegni passa, per il 2014, attraverso le seguenti variazioni:

ACCERTAMENTI 2014			IMPEGNI 2014		
Cod. capitolo Entrata	Accertam.	rettifica	Cod. capitolo Uscita	Impegni	rettifica
1102/0	198.279,06	202.375,89	4501/0	86.653,89	89.062,62
1105/0	36	0	4502/0	204.784,62	202.375,89
1105/2	8.367,05	21.012,78			

Fermo restando che le correzioni apportate nella parte spesa dei servizi conto terzi si traducono in un mero storno di fondi da un capitolo all'altro, la Sezione evidenzia che quelle nella parte entrata non possono essere effettuate con un mero scorporo o trasferimento di risorse da un capitolo all'altro.

Ad esempio, i maggiori accertamenti di € 4.096,83 registrati alla risorsa "Ritenute Erariali" cap. 1102/0, devono essere effettivamente seguiti da pari maggiori incassi perché relativi a tributi per i quali il Comune agisce come sostituto d'imposta: in questo caso, l'Ente non può riversare all'Erario - e quindi movimentare le corrispettive spese in conto terzi - ciò che non risulta effettivamente incassato.

Ancora, in relazione ai maggiori accertamenti di € 12.645,73 registrati alla risorsa di "Rimborso spese per consultazioni popolari" cap. 1105/2, l'Ente non ha dimostrato che il corrispettivo pagamento effettuato a tale titolo in parte spesa fosse supportato da decreto di

assegnazione da parte dell'Ente finanziatore, né ha evidenziato l'ammontare effettivamente incassato dei predetti rimborsi.

Quindi, in definitiva, la Sezione evidenzia che le correzioni apportate alle voci per entrate e uscite per conto terzi e partite di giro nell'annualità 2014 appaiono di portata più formale che sostanziale.

Per quanto attiene all'esercizio 2015, le variazioni intervenute per riallineare accertamenti ed impegni sono le seguenti:

ACCERTAMENTI 2015		IMPEGNI 2015	
Accertam.	rettifica	Impegni	rettifica
452.423,87	652.421,27	680.083,24	652.421,27

A riguardo, si osserva che:

- i maggiori accertamenti ammontano ad €. 199.997,40, di cui solo €. 174.083,36 vengono documentati dall'Ente quali reversali originariamente imputate, per errore, al Titolo III delle entrate e, in seguito a rettifica, riportati al Titolo VI fra le ritenute erariali (cap. 1102/0); sul restante importo di € 25.914,04 (€ 199.997,40-174.083,36) il Comune non ha dato alcuna spiegazione in merito alle variazioni intervenute;
- per quanto attiene ai minori impegni per servizi conto terzi, che nel complesso ammontano ad € 27.661,97, l'Ente si è limitato a comunicare un mero storno di fondi dal capitolo 4505 al capitolo 4502 per l'importo di € 207.333,10. Tuttavia, gli impegni iscritti al capitolo 4502 sono aumentati per il maggior importo di €. 209.671,17, quindi, per ulteriori €. 2.338,07 (€. 209.671,17-207.333,10) rispetto alla variazione intervenuta e documentata di cui sopra.

Anche per l'esercizio 2015, quindi, la Sezione rileva che l'Ente ha ottemperato solo formalmente alle prescrizioni impartite, di fatto spostando risorse da un capitolo all'altro di entrata o di uscita senza documentare in alcun modo la correttezza delle variazioni apportate, ed anzi fornendo in alcuni casi (come per la variazione del capitolo 4502 di uscita) spiegazioni contraddittorie.

10. Irregolare scritturazione delle operazioni di anticipazione di tesoreria ai sensi degli artt. 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000 nella gestione di competenza del biennio 2015/2016 a causa della mancata equivalenza tra accertamenti, riscossioni e impegni. Necessità di

✓

[Stampa illeggibile]

procedere al riallineamento tra le appostazioni di bilancio delle poste di che trattasi con le corrispondenti registrazioni nei pertinenti codici gestionali SIOPE.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. La regolare contabilizzazione presuppone che vi sia equivalenza fra le somme accertate ed impegnate, che devono essere correttamente segnalate nel SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici).

La deliberazione n. 124 del 2017 accertava la non corretta rilevazione contabile delle operazioni di anticipazioni di tesoreria nella gestione di competenza del biennio 2015/2016; l'Ente, in particolare, veniva invitato a garantire l'equivalenza tra accertamenti ed impegni, che non sussisteva; all'Ente veniva anche richiesto di procedere alle correlate correzioni delle registrazioni SIOPE.

Il Comune di Montepaone ha quindi provveduto ad effettuare operazioni di riallineamento nei seguenti termini.

Per l'esercizio 2015, le somme accertate per anticipazione di tesoreria risultavano pari a €. 6.138.490,41, di cui incassate €. 5.246.721,28 e € 891.769,13 riportate nella gestione dei residui attivi; nella parte spesa, era stata impegnata la minore somma di €. 4.689.823,26, interamente pagata. In seguito alle rettifiche richieste, per l'esercizio 2015, l'Ente ha riallineato l'importo dell'accertamento a quello dell'incasso per anticipazione di tesoreria, pari ad €. 5.246.721,28. Tale scritturazione di riallineamento non ha più generato alcun residuo attivo da riportare (come detto, in origine figurava invece un residuo attivo di €. 891.769,13). Per ottenere il predetto "riallineamento", in parte spesa, l'importo degli impegni è stato aumentato in €. 5.246.721,28 (riallineandolo agli accertamenti e alle riscossioni), di cui €. 4.689.823,26 pagati ed €. 556.898,02 riportati a residuo passivo, quale anticipazione non restituita al termine dell'esercizio 2015.

Per il 2016, il riallineamento fra le scritture è stato ottenuto mantenendo ferma la consistenza della parte entrate (accertamenti ed incassi di competenza pari a € 3.827.533,29) e "riducendo" le spese: gli impegni di competenza sono stati ridotti da €. 4.385.192,11 ad €. 3.827.533,29, anche i pagamenti della competenza sono stati diminuiti da €. 4.020.624,23 ad €. 3.462.965,41. SD

u

A seguito della operazione figurano quindi ulteriori pagamenti in conto residui per €. 556.898,02, il cui importo coincide con il residuo passivo scaturente dalle modifiche effettuate dall'Ente sulle scritture contabili dell'anticipazione di tesoreria dell'esercizio 2015.

Nel 2016 ricompare pure, tra le scritture contabili, il residuo attivo di € 891.769,13, già eliminato nel 2015 ma riportato in bilancio all'atto del periodo riaccertamento ordinario dei residui. A tal riguardo, il Sindaco ha riferito di un "inspiegabile errore" del *software* contabile (cfr. nota n. 4928 del 3.7.2018), che ha peraltro alterato *in melius* il risultato di amministrazione al 31.12.2016, come si vedrà più diffusamente *infra* (cfr. parte seconda della presente deliberazione).

I dati SIOPE non hanno subito rettifiche e risultano invariati; l'Ente si è limitato a trasmettere un mero elenco delle entrate e delle spese riclassificate secondo i codici gestionali SIOPE che non trovano alcun riscontro con quelli riportati nella richiamata banca dati.

Alla luce di tutto ciò, la Sezione rileva che i correttivi richiesti all'Ente in merito alla scritturazione delle operazioni di tesoreria non sono soddisfacenti e non consentono di ricostruire in modo chiaro e comprensibile i profili relativi alla consistenza delle linee di liquidità ottenute e al conseguente rispetto degli artt. 195 e 222 T.U.E.L. Inoltre, l'alterata rappresentazione in esame, ammessa dallo stesso Ente sebbene ricondotta ad un mero errore del *software* contabile, ha inficiato la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione al 31.12.2016.

11. Contenimento del ricorso ad anticipazioni di tesoreria; rispetto degli artt. 195 e 222 TUEL.

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. L'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "*porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa*" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tale istituto, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Nella deliberazione n. 124 del 2017 si invitava l'Ente a contenere il ricorso alle anticipazioni in parola, che era stato frequente e consistente nel periodo 2015-2017. Come meglio si vedrà in prosieguo, la crisi di liquidità in cui versa il Comune di Montepaone non ha consentito di limitare il ricorso a linee di liquidità aggiuntive: per stessa ammissione del

SD

u

Sindaco vi è, infatti, un “*continuo e reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria*” (cfr. nota n. 4928 del 3.7.2018).

12. Consistenza e recupero delle entrate da recupero di evasione tributaria.

La deliberazione n. 124 del 2017 invitava l’Ente a far conoscere alla Corte dei conti la consistenza delle entrate da recupero dell’evasione tributaria ancora da realizzare, specificandone partitamente l’esercizio di provenienza, anche in relazione all’assoluta genericità con cui erano state forniti chiarimenti, sul punto, alle richieste già contenute nella delibera n. 76/2017.

In sede di riscontro, l’Ente si è limitato a trasmettere la situazione in termini di incassi e di accertamenti di due sole risorse di bilancio (allegato 21), quali IMU e TARSU. Tuttavia, dall’esame della documentazione, emerge che la stampa riferita alla risorsa IMU comprende gli incassi della predetta risorsa nell’esercizio 2017 derivanti dall’ordinaria gestione della stessa e non dal recupero evasione.

Diversamente, la situazione degli incassi derivanti dall’attività di verifica e controllo della risorsa TARSU dimostra che su un accertamento di competenza dell’esercizio 2017 di €. 90.378,00 sono stati riscossi solo €. 26.790,00 (compensazione acconto TARSU anno 2011), ossia un ammontare irrisorio rispetto alle esigenze di liquidità del Comune (cfr. *infra*).

Sul punto, la Sezione ritiene quindi che permanga il *deficit* informativo sulla quantificazione delle entrate da recupero di evasione tributaria e sul loro grado effettivo di incameramento; per quanto riguarda gli aspetti che si sono potuti ricostruire (relativi alla risorsa TARSU), i dati trasmessi denotano un livello di incassi del tutto irrisorio.

13. Necessità di implementare la riscossione delle entrate proprie di competenza.

14. Necessità di migliorare la capacità di smaltimento dei pagamenti, ed in particolare dei debiti di funzionamento.

La deliberazione n. 124/2017 richiamava l’Ente sulla necessità di implementare la riscossione delle entrate proprie di competenza e di migliorare, conseguentemente, lo smaltimento dei debiti accumulati.

Come si vedrà più diffusamente in prosieguo (cfr. parte seconda della presente delibera), i risultati esposti dall’Ente in sede di controdeduzioni per l’esercizio 2017, non riportano dati così migliorativi da poter presupporre una riscossione tale da scongiurare il ripetuto utilizzo di fondi vincolati e anticipazione di tesoreria. Difatti, rispetto alle percentuali medie di incasso esposte dalla Sezione per il biennio 2015/2016, rispettivamente del 51,44% e 42,57%, l’Ente registra una percentuale media del 51,49% nel 2017. Quindi, i

SD

risultati conseguiti nell'esercizio 2017 non si discostano da quelli registrati nell'esercizio 2015; l'esiguità degli incassi inevitabilmente si ripercuote sulla capacità di pagamento dei debiti di funzionamento, nonché sull'indicatore di tempestività dei pagamenti. Infatti, i maggiori pagamenti dichiarati dall'Ente di €. 721.969,34 effettuati nel corso dell'esercizio 2017 non derivano da un miglioramento della gestione di cassa propria, ma dall'apporto di risorse in termini di cassa da terzi (tesoriere).

Conclusioni sulla idoneità delle misure correttive adottate. A conclusione dell'esame condotto partitamente per ciascuna delle misure correttive adottate dal Comune di Montepaone a seguito della deliberazione n. 124/2017, la Sezione rileva che le iniziative adottate, nel loro complesso, si rivelano insufficienti.

Infatti, eccezion fatta per alcuni specifici correttivi (in specie quelli apportati in punto di correzione della rilevazione contabile delle spese per rimborso anticipazione di liquidità; rideterminazione del FCDE al 31.12.2015 e al 31.12.2016; riquantificazione del fondo rischi) tutte le altre misure adottate non hanno sanato le irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti, come risulta in dettaglio dalle osservazioni precedenti.

PARTE SECONDA – EQUILIBRI E GESTIONE FINANZIARIA.

Appurata l'inidoneità dei correttivi adottati dal Comune di Montepaone, la Sezione passa a verificare la situazione degli equilibri economico-finanziari dell'Ente.

Di seguito, si evidenziano gli aspetti analizzati e le principali criticità riscontrate: nonostante il c.d. blocco dei programmi di spesa apposto nel 2017 a seguito della pronuncia n. 76/2017, la situazione dell'Ente mostra segnali di ulteriore deterioramento.

1. **Andamento dei flussi di cassa. Crisi di liquidità ormai divenuta cronica e, nel breve termine, irreversibile.**

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi

dell'articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell'art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L. non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a *“porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa”* (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò posto, la Sezione, allo scopo di individuare l'ammontare delle risorse libere dell'Ente nel triennio 2015-2017, ha ricostruito la composizione del fondo cassa sulla base della documentazione presente in atti e dei dati segnalati.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, con determina n. 04 del 10/02/2016 stabiliva di quantificare, in via presuntiva, fino alla data di approvazione del rendiconto della gestione 2015, la consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa alla data del 31/12/2015, oltre a quelli già regolarmente vincolati derivanti da prestiti, in €. 679.723,27; i fondi vincolati alla data dell'01/01/2015 risultavano invece pari a €. 210.650,86. Da ciò emergerebbe l'utilizzo di fondi a destinazione vincolata, sia nella gestione dell'esercizio 2015 che in quella dell'esercizio 2016 non ricostituiti alla data del 31/12 dei rispettivi esercizi. Tale assunto trova conferma, nel fondo di cassa finale dei rispettivi esercizi 2015 e 2016, che presenta una consistenza pari a zero.

u

Per il 2017, risultano utilizzati incassi vincolati per l'ammontare complessivo di €. 2.024.870,26 non riclassificati secondo le modalità previste dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 10.5². Per l'esercizio 2018, dai prospetti presenti in SIOPE alla data della presente deliberazione risultano solo scritturazioni di reintegro di fondi vincolati (per l'importo di €. 580.261,54 negli incassi ed €. 583.976,89 per i pagamenti), oltre ad incassi e pagamenti a destinazione vincolata da regolarizzare.

Quindi, i dati disponibili evidenziano, nel periodo 2015-2018 l'assenza di fondi liberi in cassa a fine esercizio e il costante ricorso ai fondi vincolati per sostenere spesa corrente; tale utilizzo pare ormai essere cronicizzato, come comprova il fatto che, a fine 2018, il Comune sta provvedendo ancora al reintegro delle risorse utilizzate nel 2017.

Costante è pure il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, come confermato dallo stesso Comune.

In particolare, dalla documentazione in atti e dalle segnalazioni presenti in BDAP la situazione relativa alle anticipazioni di tesoreria – in parte già illustrata in precedenza – può essere compendata nella seguente tabella:

	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione percepita	5.246.721,28	3.827.533,29	4.935.022,48
Importo non restituito al 31.12.	556.898,02	364.567,88	1.253.520,46

² Si rileva che, per le entrate, sono state effettuate le seguenti registrazioni:

- destinazioni incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL (cod. 9.01.99.06.001) per €. 519.395,22;
- reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL (cod. 9.01.99.06.002) per € 1.505.475,04.

Diversamente, tra i pagamenti rilevabili dai codici gestionali SIOPE, l'Ente ha effettuato un'unica registrazione a titolo di destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL (cod. gestionale 7.01.99.06.002) per € 2.024.870,86, senza registrare alcuna movimentazione all'apposita voce di utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL (cod. 7.01.99.06.001).

Dall'esame dei codici gestionali SIOPE, l'Ente nel primo semestre del 2018 risulta aver utilizzato un'anticipazione di tesoreria per €. 2.254.839,63; a dicembre 2018 tale l'anticipazione viene utilizzata per l'importo di €. 2.641.621,71 e rimborsata per il minor importo di €. 2.414.602,30. Ancora, alla data del 06.12.2018, risultano ulteriori incassi e pagamenti da regolarizzare per anticipazione di tesoreria, rispettivamente di €. 1.184.361,73 ed €. 1.792.467,22, di fatto, riportando l'ammontare complessivo dell'utilizzato delle anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2018, allo stesso stock di cassa utilizzata nei precedenti esercizi.

Di seguito, si riporta una tabella che, oltre a illustrare la situazione delle riscossioni e dei pagamenti nel periodo gennaio-dicembre 2018 (dati SIOPE al 15.12.2018), mette in evidenza il "peso" delle anticipazioni di cassa sulla situazione finanziaria dell'Ente:

<i>situazione della liquidità nel periodo gennaio – dicembre 2018 (fonte: dati SIOPE al 15.12.2018)</i>	
FONDO CASSA INIZIALE (a)	0,00
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.133.538,49
TITOLO II - Trasferimenti correnti	75.911,15
TITOLO III - Entrate extratributarie	898.578,05
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	91.839,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO VI - Accensione prestiti	274.769,88
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.641.621,71
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.173.084,84
TOTALE ENTRATE (b)	7.289.343,12
TITOLO I - Spese correnti	3.840.042,13
TITOLO II - Spese in conto capitale	729.272,65
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	135.583,92
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.414.602,30
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	1.223.707,56
TOTALE SPESE (c)	8.343.208,56
FONDO CASSA FINALE (d=a+b-c)	- 1.053.865,44
Saldo incassi/pagamenti da regolarizzare (e)	1.053.840,44
FONDO CASSA FINALE al netto dei pagamenti e degli incassi da regolarizzare (f=d-e)	-25,00
Saldo anticipazioni di cassa (g)	227.019,41
RISULTATO DI CASSA al netto delle anticipazioni di cassa (h=f-g)	-227.044,41

Come si può notare, l'Ente sta di fatto garantendo i pagamenti essenziali solo grazie alle anticipazioni di cassa; la consistenza del risultato di cassa al netto delle anticipazioni è notevolmente negativa, attestandosi a € - 227.044,41. Se si considera che al 15 dicembre 2018 essa pesa, sul complesso delle entrate proprie (titoli I-III, le cui riscossioni sono nel complesso pari a € 3.108.027,69) per -7%, è altamente probabile che a fine esercizio il Comune non avrà incassi propri sufficienti per restituire le linee di liquidità aggiuntive ottenute. Il ricorso

✓

all'anticipazione di tesoreria e ai fondi vincolati per sostenere spesa corrente si configura ormai costante, tale da assumere gli aspetti non di un aiuto temporaneo ma di un sostanziale indebitamento.

Osservazione conclusive. Da tutto quanto precede risulta evidente che il Comune versa in una grave crisi di liquidità: nel triennio 2015-2017 (ed anche nel corrente esercizio fino alla data della presente delibera), ha costantemente sostenuto spese correnti movimentando fondi vincolati e utilizzando anticipazioni di tesoreria, senza mai provvedere alla ricostituzione delle linee di liquidità a fine esercizio. Nonostante il "blocco ai programmi di spesa" imposto dalla Sezione nel 2017, le tensioni di liquidità non sembrano essere diminuite e permangono significative nel 2018. La crisi di liquidità del Comune appare, allo stato, non reversibile nel breve termine: infatti, come meglio si vedrà in prosieguo, le iniziative annunciate per il miglioramento delle riscossioni appaiono del tutto generiche e, per stessa ammissione dell'Ente, probabilmente non destinate a produrre risultati nel breve termine.

Oltre a ciò, va considerato che la violazione del Patto di stabilità interno del 2014 (cfr. *infra*) comporterà un ulteriore decremento di risorse, stante il fatto che le sanzioni previste dal d.lgs. 183 del 2011 si traducono in riduzioni dei trasferimenti statali (cfr. art. 31, c. 26, d.lgs. cit., che prevede la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo).

2. Risultato di amministrazione e corretto ripiano del disavanzo. Inattendibilità dei dati esposti e mancato recupero delle quote di disavanzo pregresso.

Come già detto nella prima parte della presente deliberazione, il Comune di Montepaone ha apportato alcune rettifiche ai propri risultati di gestione, sebbene non del tutto in linea con le indicazioni di cui alla deliberazione n. 124 del 2017.

Ciò posto, sui dati trasmessi dall'Ente la Sezione ha rilevato ulteriori irregolarità, tali da celare la presenza di disavanzi occulti aggiuntivi.

Per quanto attiene all'**esercizio 2015**, si osserva la seguente situazione.

Il risultato di amministrazione formale al 31.12.2015, dopo le rettifiche apportate dall'Ente, risulta negativo per €. -438.871,96; tenuto conto degli accantonamenti (FCDE pari a €. 2.101.008,42) e dei vincoli (€. 1.664.205,69), la parte disponibile è pari a €. -4.204.086,07. SD

Tale parte disponibile risulta peggiorata rispetto a quello rideterminata all'1.1.2015 (riaccertamento straordinario dei residui) che, sempre in base alle rettifiche apportate dall'Ente a seguito della deliberazione n. 124/2017, è pari a €. -2.640.705,06.

u

Al riguardo, si richiama l'articolo 4 del D.M. 2 aprile 2015 (verifica del ripiano), che testualmente recita: *“in sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31/12/2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario previsto per l'esercizio 2016, in attuazione dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione”*.

Quindi, poichè la gestione 2015 presenta un peggioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione di € 1.563.380,99, in base all'art. 4 del D.M. 2 aprile 2015 tale disavanzo ulteriore doveva essere applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2016/2018, in aggiunta alla quota del ripiano del disavanzo dell'esercizio 2014 (art. 188 del TUEL), oltre alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario previsto per l'esercizio 2016 pari a €. 88.023,50. Tutto ciò non è stato fatto dal Comune e, di conseguenza, il disavanzo ulteriore *de quo* è rimasto occulto ed è stata di fatto consentita una indebita espansione della spesa, non incisa dalla quota di recupero che, in base al D.M. 2 aprile 2015, avrebbe dovuto essere inserita in fase previsionale.

Per quanto attiene all'esercizio 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29 maggio 2017 il Comune ha approvato il rendiconto della gestione 2016, con le seguenti risultanze, coincidenti con i dati pubblicati sul portale BDAP.:

SD

Anno 2016	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Fondo cassa al 1 gennaio	-	-	0
Riscossioni	1.963.104,65	8.870.888,89	10.833.993,54
Pagamenti	1.836.612,04	8.997.381,50	10.833.993,54
Saldo di cassa al 31 dicembre	-	-	0
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-	0
Fondo di cassa al 31 dicembre	-	-	0
Residui attivi	4.088.545,26	4.136.863,45	8.225.408,71
Residui passivi	1.484.018,84	3.293.691,92	4.777.710,76
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-	0
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	120.000,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-	0
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	-	-	3.327.697,95
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			1.637.911,88
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			1.594.073,32
Fondo perdite società partecipate			-
Fondo contenzioso			-
Altri accantonamenti			15.000,00
Totale parte accantonata			3.246.985,20
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			64.674,06
Vincoli derivanti da trasferimenti			-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			-
Altri vincoli			-
Totale parte vincolata			64.674,06
Parte destinata agli investimenti			-
Totale parte destinata agli investimenti			-
Totale parte disponibile			16.038,69

Successivamente, onde apportare le rettifiche richieste da questa Sezione, con atto Consigliare n. 3 del 27/02/2018, il Comune ha riapprovato le risultanze della gestione 2016, rideterminando la parte disponibile in €. -729.177,00:

Anno 2016	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Fondo cassa al 1 gennaio	-	-	0
Riscossioni	1.963.104,65	8.870.888,89	10.833.993,54
Pagamenti	2.393.510,06	8.440.483,48	10.833.993,54
Saldo di cassa al 31 dicembre	-	-	0
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-	0
Fondo di cassa al 31 dicembre	-	-	0
Residui attivi	4.980.314,39	4.136.863,45	9.117.177,84
Residui passivi	1.498.128,74	3.293.691,92	4.791.820,66
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-	0
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	120.000,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-	0

Risultato di amministrazione al 31 dicembre	-	-	4.205.357,18
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			2.999.910,21
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			1.594.073,32
Fondo perdite società partecipate			-
Fondo contenzioso			200.000,00
Altri accantonamenti			75.876,59
Totale parte accantonata			4.869.860,12
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			64.674,06
Vincoli derivanti da trasferimenti			-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			-
Altri vincoli			-
Totale parte vincolata			64.674,06
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti			-
Totale parte disponibile			-729.177,00

Il risultato di amministrazione sostanziale conseguito al 31.12.2016, in miglioramento rispetto a quello dell'esercizio 2015, risente dalla non corretta rilevazione delle anticipazioni di tesoreria in c/residui, a cui si è già fatto cenno *supra*.

Infatti, come pure riconosciuto dal Sindaco con nota n. 4928 del 03/07/2018, a causa di un errore informatico è stato re-inserito fra i residui attivi un importo - collegato alle suddette anticipazioni e già cancellato a fine 2015 - pari a €. 891.769,13. Pertanto, come ammesso dal Comune nella predetta nota - che peraltro non specifica se, dopo la scoperta dell'errore informatico, il risultato di gestione è stato nuovamente approvato dal Consiglio Comunale secondo le ordinarie procedure - la parte disponibile del risultato di amministrazione al 31.12.2016 è pari a €. -1.620.946,13 in luogo di €. -729.177,00.

Anno 2016	Gestione - Residui	Gestione - Competenza	Gestione - Totale
Fondo cassa al 1 gennaio	-	-	0
Riscossioni	1.963.104,65	8.870.888,89	10.833.993,54
Pagamenti	2.393.510,06	8.440.483,48	10.833.993,54
Saldo di cassa al 31 dicembre	-	-	0
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-	0
Fondo di cassa al 31 dicembre	-	-	0
Residui attivi	4.088.545,26	4.136.863,45	8.225.408,71
Residui passivi	1.498.128,74	3.293.691,92	4.791.820,66
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	-	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	120.000,00

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	-	-	3.313.588,05
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			2.999.910,21
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			1.594.073,32
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			200.000,00
Altri accantonamenti			75.876,59
Totale parte accantonata			4.869.860,12
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			64.674,06
Vincoli derivanti da trasferimenti			-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			-
Altri vincoli			-
Totale parte vincolata			64.674,06
Parte destinata agli investimenti			-
Totale parte destinata agli investimenti			-
Totale parte disponibile			1.620.946,13

Dall'esame dei prospetti di cui alla Delibera di C.c. n. 3/2018 e della nota di integrazione n. 4928 del 03.07.2018, emerge che le variazioni intervenute riguardano le voci contabili dei residui attivi. Difatti, i residui attivi rettificati in € 9.117.177,84 vengono nuovamente diminuiti in € 8.225.408,71, con un differenziale di € 891.769,13 coincidente con il residuo attivo per anticipazione di tesoreria erroneamente riscritto in bilancio.

La Sezione, in disparte la confusione amministrativa denotata dall'Ente – che, nonostante fosse stato chiamato ad effettuare puntuali rettifiche ha comunque commesso ulteriori, macroscopici errori – rileva che il predetto risultato di amministrazione non risulta correttamente quantificato atteso che, per i motivi già detti, non tiene conto del maggiore disavanzo rilevato a rendiconto 2015 (€. - 4.204.086,07), rispetto a quello determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui (€. -2.640.705,08).

Oltre a ciò, l'Ente avrebbe dovuto tener conto del disavanzo al 31.12.2014, originatosi a seguito delle correzioni richieste dalla Sezione (con le delibere n. 76 e 124 del 2017) a causa dell'erronea contabilizzazione della liquidità percepita ex d.l. 35/2013.

Invece, i dati contabili pubblicati sul portale BDAP evidenziano che, in parte spesa, è iscritta come prima voce un disavanzo di amministrazione pari ad € 80.393,00, palesemente insufficiente rispetto alle quote di disavanzo che l'Ente avrebbe dovuto ripianare (soltanto il ripiano del c.d. *extradeficit* è pari, annualmente, a € 88.023,50).

Chiaramente, anche il risultato della gestione e di amministrazione del 2017 risente delle irregolarità commesse nel rendiconto della gestione 2016.

Osservazioni conclusive. La Sezione, conclusivamente, rileva l'inattendibilità dei risultati di amministrazione al 31.12.2015, al 31.12.2016 e al 31.12.2017: in particolare i saldi relativi all'esercizio 2015 e 2016, sebbene rettificati dal Comune, continuano ad apparire evidentemente sottostimati in virtù del mancato recupero – secondo le modalità di cui all'art. 188 T.U.E.L. e del D.M. 2 aprile 2015 – dei disavanzi manifestati nel 2014 e nel 2015.

La sottostima dei risultati di gestione non è di poco conto, ove si consideri che, considerato il solo maggior disavanzo, l'Ente avrebbe dovuto applicare al bilancio previsionale 2016-2018 una quota da recuperare pari a € 1.563.380,99. Il disavanzo occulto è di tale portata, considerate anche le scarse risorse liquide nella disponibilità dell'Ente, da far concludere per l'impossibilità del ripristino degli equilibri di bilancio secondo le ordinarie modalità di cui agli artt. 193-194 T.U.E.L.

3. Esiguità delle riscossioni e conseguente difficoltà nei pagamenti. Pregiudizio delle funzioni e dei servizi indispensabili.

Come già accennato in precedenza, il Comune di Montepaone presenta, da tempo, difficoltà nella riscossione delle entrate proprie. Di ciò, gli organi di governo hanno piena consapevolezza: lo stesso Sindaco, infatti, rileva che l'Ente necessita di continue anticipazioni di tesoreria a causa della scarsa monetizzazione dei residui attivi e che si sta procedendo "oltre che non il taglio continuo della spesa anche mettendo in pratica tutte le operazioni necessarie per la riscossione dei residui attivi, affidando all'Agenzia Riscossione la funzione di recupero del coattivo e richiedendo all'ufficio tributi, da quest'anno internalizzato, una maggiore incisività nella riscossione dei ruoli. L'installazione dell'autovelox ed una più corretta gestione finanziaria dovrebbero consentire di ottenere anche se non proprio nel breve periodo una gestione di cassa che non renderebbe più necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria" (cfr, nota n. 4928 del 3.7.2018).

Di seguito, si riportano tabelle contenenti che espongono, sinteticamente, le percentuali di riscossione e di pagamenti in conto competenza nel triennio 2015-2017:

riscossione competenza parte corrente									
	RENDICONTO 2015			RENDICONTO 2016			RENDICONTO 2017		
	ACCER.	RISCOSS.	CAP. DI RISC. %	ACCER.	RISCOSS.	CAP. DI RISC. %	ACCER.	RISCOSS.	CAP. DI RISC. %
TTT. I	3.296.762,10	2.106.373,08	63,89%	3.621.740,83	1.971.641,79	54,44%	3.710.399,17	2.111.709,54	56,91%
TTT. II	846.292,58	345.035,37	40,77%	490.191,73	340.399,15	69,44%	534.698,90	287.990,29	53,86%
TTT. III	1.402.938,68	401.325,47	28,61%	1.860.879,71	230.670,61	12,40%	1.031.450,84	189.642,33	18,39%
TOTALE	5.545.993,36	2.852.733,92	51,44%	5.972.812,27	2.542.711,55	42,57%	5.276.548,91	2.589.342,16	49,07%
	1.386.498,34								
spesa competenza									
	rendiconto esercizio 2015			rendiconto esercizio 2016			rendiconto esercizio 2017		
	impegni	pagamenti	Capacità di pagamento % (VP)*100	impegni	pagamenti	Capacità di pagamento % (VP)*101	impegni	pagamenti	Capacità di pagamento % (VP)*101
Titolo I - spesa corrente	4.697.971,29	3.297.754,98	70,20	4.645.777,22	2.441.289,47	52,55	4.272.833,94	2.648.359,49	61,98
titolo II - spesa in c/capitale	1.480.410,35	560.686,41	37,87	870.962,63	257.178,23	29,53	923.039,02	428.342,02	46,41
Titolo III - rimborso prestiti	4.807.614,05	4.807.614,05	100,00	175.663,31	119.354,92	67,95	187.263,06	187.263,06	100,00
Titolo IV - spese servizi c/terzi	680.083,24	551.140,39	81,04	2.213.478,15	2.158.934,65	97,54	2.602.595,39	2.653.915,48	101,97
Totale spesa competenza	11.666.078,93	9.217.195,81	79,01	7.905.881,31	4.976.757,27	62,95	7.985.731,41	5.917.880,05	74,11

Come si può notare, nonostante i solleciti della Sezione il trend delle riscossioni non appare essere migliorato e si attesta su percentuali del tutto insoddisfacenti. La capacità di pagamento, nel 2017, è in lieve miglioramento ma di fatto a motivo non di un incremento delle risorse proprie, bensì del frequente e sistematico ricorso a liquidità aggiuntiva, come già ampiamente rilevato *supra*.

Preliminarmente, la Sezione osserva che il ritardo nei pagamenti che sta connotando gli adempimenti del Comune genera aggravii (per interessi, spese legali, ecc.) che costituiscono evidente danno erariale; allo stesso modo, il ritardo nelle riscossioni comporta il rischio di prescrizione dei crediti da riscuotere, con conseguente ulteriore danno erariale.

Le iniziative annunciate nella nota del luglio 2018 allo scopo di incrementare le entrate riscosse appaiono, inoltre, del tutto generiche: lo stesso Ente mostra dubbi nel ritenere che le stesse possano risolvere la crisi di liquidità in cui versa il Comune, quanto meno nel breve periodo.

Anche sul versante degli incassi e pagamenti in conto residui, la situazione dell'Ente non appare priva di rilevanti problematiche; come si può notare dalla seguente tabella, anzi, la capacità di realizzazione dei residui attivi, nel 2017, è in netto calo rispetto alle annate precedenti, non arrivando, nel complesso neppure al 17%.

riscossione c/residui parte corrente									
	Rendiconto esercizio 2015			Rendiconto esercizio 2016			Rendiconto esercizio 2017		
	Residui iniziali (a)	Riscossioni /pagamenti su residui (b)	Capacità di realizz./smaltimento su residui b/a	Residui iniziali (a)	Riscossioni /pagamenti su residui (b)	Capacità di realizz./smaltimento su residui b/a	Residui iniziali (a)	Riscossioni /pagamenti su residui (b)	Capacità di realizz./smaltimento su residui b/a
Tit. I	1.099.149,09	394.165,58	35,86%	1.895.364,46	746.752,95	39,40%	2.798.710,55	544.196,89	19,44%
Tit. II	105.055,19	5.544,88	5,28%	547.961,63	307.644,84	56,14%	390.109,37	129.685,24	33,24%
Tit. III	1.426.754,78	340.436,69	23,86%	1.952.098,87	450.269,38	23,07%	3.132.038,58	399.230,72	12,75%
TOTALE	2.630.959,06	740.147,13	28,13%	4.395.424,96	1.504.667,17	34,23%	6.320.858,50	1.073.112,85	16,98%

spesa c/residui									
	rendiconto esercizio 2015			rendiconto esercizio 2016			rendiconto esercizio 2017		
	impegni	pagamenti	Capacità di pagamento % (VP)*100	impegni	pagamenti	Capacità di pagamento % (VP)*101	impegni	pagamenti	Capacità di pagamento % (VP)*101
Titolo I - spesa corrente	2.347.616,52	1.106.554,94	47,14%	2.590.294,82	1.254.404,19	48,43%	2.699.446,50	1.770.064,31	65,57%
titolo II - spesa in c/capitale	2.432.545,12	521.873,81	21,45%	2.631.817,94	472.686,04	17,96%	1.599.804,67	948.342,70	59,28%
Titolo III - rimborso prestiti	-	-	#DNV/0!	-	-	#DNV/0!	56.308,39	56.308,39	100,00%
Titolo IV - spese servizi c/terzi	3.640,66	600,84	16,50%	131.982,67	109.521,81	82,98%	57.583,32	53.442,55	92,81%
Totale spesa competenza	4.783.802,30	1.629.029,59	34,05%	5.354.095,43	1.836.612,04	34,30%	4.413.142,88	2.828.157,95	64,08%

Per poter continuare a garantire i servizi essenziali, anche in questo caso, l'Ente è costretto a ricorrere a liquidità aggiuntiva.

Di seguito, si riporta per l'esercizio 2017 una tabella di dettaglio in cui, per alcune missione di bilancio significative e riconducibili a funzioni e servizi indispensabili per la collettività emerge la percentuale dei pagamenti effettuati e, *a contrario*, la conseguente percentuale di generazione dei residui passivi nell'esercizio di competenza.

12

Pagamenti di competenza 2017 per alcuni servizi essenziali (fonte: portale Finanza Locale)							
Missione	Prev. Competenza	Impegni	Pagamenti	residui dell'esercizio	% scostamento prev. Comp.	% pagamento	% generazione residui nell'esercizio
01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.830.131,95	1.523.415,03	1.110.139,76	413.275,27	-17%	72%	28%
03 - Ordine pubblico e sicurezza	415.527,87	233.077,03	190.929,24	42.147,79	-56%	81%	19%
04 - Istruzione e diritto allo studio	1.122.998,41	346.392,50	197.488,08	148.904,42	-70%	57%	43%
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	505.435,82	447.605,60	224.674,19	222.931,41	-12%	50%	50%
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.861.225,31	1.628.395,41	739.706,17	888.689,24	-13%	45%	55%
11 - Soccorso civile	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-50%	0	100%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	894.955,65	760.185,36	376.112,04	384.073,32	-16%	49%	51%

Come si può notare, per ogni missione esaminata è significativo lo scostamento degli impegni effettivamente assunti rispetto alle iniziali previsioni di competenza; inoltre, la percentuale di pagamento è insoddisfacente, attestandosi per molte missioni attorno al 50% nonostante il ricorso alle linee di liquidità aggiuntiva ottenute movimentando i fondi vincolati e per mezzo delle anticipazioni di tesoreria.

Osservazioni conclusive. I dati sopra esposti fanno ritenere che il Comune di Montepaone sia nella sostanziale situazione descritta dall'art. 244 T.U.E.L., risultando pregiudicata la capacità di garantire il pagamento dei servizi essenziali. Infatti, tali servizi risultano già allo stato coperti solo in parte e, considerato che l'Ente deve fronteggiare spese ulteriori collegate al reintegro dei fondi vincolati, alla restituzione degli anticipi di tesoreria, al ripiano dei disavanzi di gestione, in assenza di un buon incremento delle riscossioni – fenomeno che, allo stato, non sembra realizzabile nel breve periodo – i servizi in parola non potranno che essere dispensati in misura ancora inferiore e, quindi, in percentuale del tutto inadeguata. SD

4. Mancato rispetto del Patto di Stabilità Interno (PSI) e pregiudizio degli equilibri di bilancio.

La Sezione rileva, da ultimo, che i correttivi apportati dal Comune sulle risultanze di bilancio dell'esercizio 2014 hanno inciso in modo significativo sugli equilibri, condizionando negativamente il rispetto del patto di stabilità interno 2014.

Anche le rettifiche apportate sui capitoli dei servizi per conto terzi dell'esercizio 2015 - che riguardavano essenzialmente somme in precedenza accertate al titolo III delle entrate (€ 174.083,36), che ora vengono stornate ed iscritte al titolo VI (partite di giro) - inevitabilmente alterano gli equilibri di parte corrente - la quale viene ridotta per trasferire risorse dal titolo III alle partite di giro - dell'esercizio 2015, nonché i saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Osservazioni conclusive. La Sezione accerta il mancato rispetto del PSI del 2014, in relazione al quale la presente delibera verrà inviata al MEF per le valutazioni di competenza.

Il Comune di Montepaone dovrà altresì inviare al MEF una rettifica dei dati segnalati ai fini del rispetto del PSI nell'esercizio 2014, onde consentire l'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dal d.lgs. 183 del 2011.

Per quanto attiene al rispetto del patto nel 2015, la Sezione invita l'Ente e il proprio Organo di Revisione a svolgere i controlli del caso, allo scopo di verificare eventuali violazioni determinatesi a seguito delle rettifiche apportate al titolo III delle entrate.

Per quanto ovvio, la intervenuta violazione del PSI inciderà ulteriormente in negativo sugli equilibri di bilancio, comportando la riduzione delle risorse collegate al Fondo di solidarietà comunale.

PARTE TERZA. AVVIO DEL PROCEDIMENTO EX D.LGS. 149 DEL 2011, ART. 6 COMMA 2.

Come già evidenziato, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149 del 2011 stabilisce che: *“Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare*

dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto".

La presente delibera accerta il sostanziale inadempimento delle misure correttive già impartite dalla Corte dei conti con deliberazione n. 124 del 2017, come meglio precisato nella "parte prima".

Accerta, altresì, la sussistenza di condizioni di grave squilibrio strutturale, tali da far ritenere che il Comune di Montepaone versi nella sostanziale situazione di cui all'art. 244 T.U.E.L., come meglio specificato nella "parte seconda".

Per tali motivi, la Sezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 149 del 2011, procede a trasmettere gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; richiama inoltre il Comune di Montepaone ad adottare, entro 30 giorni dall'intervenuta trasmissione, le misure correttive necessarie al ripristino delle condizioni di sana gestione finanziaria.

Tali misure, oltre alla rimozione di tutte le irregolarità elencate nel corpo della presente deliberazione, dovranno garantire in particolare:

- il ripristino dei fondi vincolati e la restituzione delle anticipazioni di tesoreria finora non rimborsate;
- il reperimento di risorse aggiuntive per contenere, in attesa di un effettivo efficientamento delle riscossioni – che può essere seriamente programmato ma, ci si rende conto, non conseguito nell'arco di pochi giorni - la crisi di liquidità in cui versa il Comune;
- la corretta stima e il conseguente ripiano nei termini di legge, con risorse certe e attendibili, dei disavanzi di gestione rimasti occulti.

La Sezione rammenta al Comune di Montepaone il disposto dell'art. 243 bis, comma 1, T.U.E.L., secondo cui: *"I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario*

pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".

P.Q.M.

La Sezione della Corte dei conti per la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 149 del 2011,

ACCERTA

- l'inadempimento del Comune di Montepaone (CZ) alle misure correttive richieste, da ultimo, con la deliberazione n. 124 del 2017;
- la sussistenza di condizioni di grave squilibrio strutturale, tali da far ritenere che il Comune di Montepaone versi nella sostanziale situazione di cui all'art. 244 T.U.E.L., per le ragioni meglio illustrate in parte motiva;

TRASMETTE

gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

DISPONE

Che entro 30 giorni dall'intervenuta trasmissione, il Comune di Montepaone (CZ) adotti con deliberazione del Consiglio Comunale le misure correttive necessarie al ripristino delle condizioni di sana gestione finanziaria.

Tali misure, oltre alla rimozione di tutte le irregolarità elencate nel corpo della presente deliberazione, dovranno garantire in particolare:

- il ripristino dei fondi vincolati e la restituzione delle anticipazioni di tesoreria finora non rimborsate;
- il reperimento di risorse aggiuntive per contenere, in attesa di un effettivo efficientamento delle riscossioni – che può essere seriamente programmato ma, ci si rende conto, non conseguito nell'arco di pochi giorni - la crisi di liquidità in cui versa il Comune;
- la corretta stima e il conseguente ripiano nei termini di legge, con risorse certe e attendibili, dei disavanzi di gestione rimasti occulti.

Resta ferma la facoltà del Comune di ricorrere alla procedura di cui all'art. 243 bis T.U.E.L., nei limiti fissati dalla predetta disposizione.

La presente deliberazione verrà trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Montepaone (CZ) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Montepaone (CZ);
- alla Prefettura di Catanzaro e alla Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
- al MEF, per i profili di competenza;
- alla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizione per la Calabria, per quanto di interesse e di eventuale competenza.

Il Comune di Montepaone provvederà altresì, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33 del 2013, a pubblicare nel proprio sito internet la presente deliberazione; di tale adempimento dovrà essere data notizia alla Sezione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2018.


Il Magistrato relatore

Stefania Anna DORIGO



Il Presidente

Vincenzo LO PRESTI



Depositata in segreteria il 20 DIC. 2018

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta
di n. 39 fogli è conforme all'originale
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 20 DIC. 2018

